



**Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden**  
**Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun**  
**Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni**

---

## **Nuovo finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia**

### **Legge e spiegazioni relative a singole disposizioni**

*Revisione totale della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini  
complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (LASBA, CSC 548.300)*

---

Data            agosto 2021

---

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<b>1. Disposizioni generali</b>	
<p><b>Art. 1 Scopo</b></p> <p><sup>1</sup> I comuni e il Cantone migliorano la conciliabilità di famiglia e attività lucrativa e in questo contesto promuovono lo sviluppo dei bambini.</p> <p><sup>2</sup> A questo scopo il Cantone definisce i requisiti posti alle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.</p> <p><sup>3</sup> Inoltre i comuni e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.</p>	<p>Questo articolo descrive lo scopo della legge. I comuni e il Cantone migliorano la conciliabilità di famiglia e attività lucrativa, riducendo i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Nei prossimi anni aumenterà la carenza di manodopera specializzata. I miglioramenti a livello di conciliabilità di famiglia e attività lucrativa dovrebbero far sì che la manodopera specializzata resti nell'economia. A tale scopo è necessario disporre di un'offerta ampliata di assistenza ai bambini complementare alla famiglia a tariffe sostenibili. Un'offerta di questo tipo aumenta inoltre l'attrattiva dei Grigioni in quanto Cantone in cui lavorare e vivere.</p> <p>Nell'ambito dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia occorre inoltre promuovere lo sviluppo dei bambini. A tale scopo il Cantone definisce le esigenze nei confronti delle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Nella prima infanzia viene posta la base per uno sviluppo positivo delle più svariate competenze vitali. Attraverso pari opportunità di accesso a offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia di buona qualità si possono favorire fasi evolutive concrete. I bambini che dispongono di capacità di base linguistiche, cognitive e di coordinamento ben sviluppate hanno migliori prospettive di poter svolgere una formazione qualificata e raggiungere così a lungo termine un'autonomia economica stabile. Spesso, le competenze mancanti possono essere recuperate soltanto attraverso un grande impegno a livello di sostegno in ambito scolastico. Questa situazione grava finanziariamente sulle scuole.</p> <p>In questo modo, la legge regola sia la riduzione dei costi dei titolari dell'autorità parentale per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, sia le condizioni che le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia devono soddisfare.</p>
<p><b>Art. 2 Campo d'applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> La presente legge vale per i fornitori di prestazioni dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia che propongono un'offerta nel Cantone e per i titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.</p> <p><sup>2</sup> Le riduzioni possono essere concesse ai titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.</p>	<p>Il capoverso 1 specifica che la legge vale per i fornitori di prestazioni dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia che propongono un'offerta nel Cantone e per i titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni.</p> <p>Secondo il capoverso 2, nell'ambito di questa legge le riduzioni possono essere concesse esclusivamente ai titolari dell'autorità parentale di bambini con domicilio civile nel Cantone dei Grigioni. Ai bambini con domicilio civile al di fuori del Cantone dei Grigioni non possono essere concesse riduzioni, anche se fanno uso di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><sup>3</sup> Di norma le riduzioni possono essere concesse per bambini in età prescolare. In casi eccezionali possono essere erogate per bambini fino alla conclusione del grado elementare.</p> <p><sup>4</sup> Le riduzioni possono essere concesse esclusivamente a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte cantonali riconosciute o presso offerte extracantonali autorizzate.</p>	<p>In base a questa legge, di regola le riduzioni possono essere concesse per bambini in età prescolare. L'assistenza ai bambini complementare alla scuola non è toccata dalla presente revisione totale. Questa infatti era stata oggetto di una nuova regolamentazione nel 2013, nell'ambito della legge per le scuole popolari, e da allora rientra nelle competenze dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. In casi eccezionali le riduzioni possono essere erogate per bambini fino alla conclusione del grado elementare. Le eccezioni sono definite nell'articolo 3 capoverso 4 della presente legge.</p> <p>Il capoverso 4 specifica che le riduzioni possono essere concesse esclusivamente a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte cantonali riconosciute o presso offerte extracantonali autorizzate. In questo modo si garantisce che le offerte soddisfino determinate condizioni, ad esempio a livello di qualità. Gli articoli 6 a 8 della presente legge regolano i riconoscimenti, rispettivamente l'ammissione delle offerte. I titolari dell'autorità parentale di bambini che frequentano l'offerta di un fornitore di prestazioni non riconosciuto o non autorizzato sono esclusi dalla concessione di riduzioni in base alla presente legge.</p>
<p><b>Art. 3 Concetti</b></p> <p><sup>1</sup> I fornitori di prestazioni sono organizzazioni o istituzioni che forniscono le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.</p> <p><sup>2</sup> Sono considerate offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia le strutture di custodia collettiva diurna e le organizzazioni di genitori diurni.</p> <p><sup>3</sup> Presso le strutture di custodia collettiva diurna viene data assistenza regolare a bambini in età prescolare al di fuori della casa dei genitori.</p> <p><sup>4</sup> Le organizzazioni di genitori diurni fungono da intermediarie tra genitori diurni e titolari dell'autorità parentale. I genitori diurni assistono bambini fino alla conclusione del grado elementare presso il proprio domicilio o a casa dei titolari dell'autorità parentale.</p>	<p>Il capoverso 1 precisa che spetta a organizzazioni o istituzioni fornitrici di prestazioni fornire assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Le organizzazioni e istituzioni devono sempre essere persone giuridiche. Il capoverso 2 definisce le offerte che sono considerate prestazioni dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Si tratta di strutture di custodia collettiva diurna e di organizzazioni di genitori diurni. Entrambe le offerte sono definite più dettagliatamente nei capoversi 3 e 4. Presso le strutture di custodia collettiva diurna viene data assistenza regolare a bambini in età prescolare al di fuori della casa dei genitori. Le organizzazioni di genitori diurni fungono da intermediarie tra genitori diurni e titolari dell'autorità parentale. I genitori diurni assistono bambini fino alla conclusione del grado elementare presso il proprio domicilio o a casa dei titolari dell'autorità parentale. Nel caso in cui i bambini siano custoditi da genitori diurni non affiliati a un'organizzazione di genitori diurni, i rispettivi titolari dell'autorità parentale non avranno diritto a riduzioni nell'ambito della presente legge. I titolari dell'autorità parentale che fanno uso dell'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia di un'organizzazione di genitori diurni possono beneficiare di riduzioni nell'ambito della presente legge fino alla conclusione del grado elementare. L'obiettivo della presente regolamentazione è di garantire che anche nei comuni privi di strutture di custodia collettiva od offerte di strutture diurne complementari alla scuola sia possibile usufruire di un'assistenza extrafamiliare.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><b>2. Autorizzazione e riconoscimento</b></p>	
<p><b>Art. 4 Autorizzazione</b></p> <p><sup>1</sup> La gestione di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia richiede un'autorizzazione del Cantone.</p> <p><sup>2</sup> L'autorizzazione viene rilasciata se è garantito il rispetto dei requisiti fissati dal Governo relativi alla qualità, alla gestione, all'infrastruttura e alla forma organizzativa.</p> <p><sup>3</sup> L'autorizzazione deve avere validità limitata.</p> <p><sup>4</sup> L'autorizzazione deve essere revocata se i presupposti non sono più soddisfatti.</p>	<p>Un'autorizzazione è necessaria già in base all'articolo 13 capoverso 1 lettera b dell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull'affiliazione, OAMin; RS 211.222.338). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge sull'affiliazione (CSC 219.050), il Servizio sociale è competente per il rilascio dell'autorizzazione. La presente legge permette pertanto l'attuazione di queste disposizioni.</p> <p>La gestione di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia (ossia di una struttura di custodia collettiva o di un'organizzazione di genitori diurni) richiede un'autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione e la vigilanza sono necessarie laddove i bambini sono assistiti a livello istituzionale e si trovano pertanto in una relazione di dipendenza.</p> <p>I criteri per il rilascio di un'autorizzazione riguardano la qualità, la gestione, l'infrastruttura e la forma organizzativa. L'organizzazione del fornitore di prestazioni a livello di assistenza, struttura, gestione, personale, competenze specialistiche e finanze deve complessivamente essere tale da garantire il benessere e la tutela del bambino custodito. I criteri sono ulteriormente specificati nell'ordinanza.</p> <p>L'autorizzazione viene concessa a tempo limitato. Oggi di regola le autorizzazioni sono limitate a una durata di quattro anni. In casi eccezionali può rivelarsi necessario fissare una durata più breve. I dettagli sono definiti nell'ordinanza.</p> <p>Il capoverso 4 specifica che l'autorizzazione dovrà essere revocata nel caso in cui i presupposti non dovessero più essere soddisfatti.</p>
<p><b>Art. 5 Vigilanza</b></p> <p><sup>1</sup> I fornitori di prestazioni autorizzati sono soggetti alla vigilanza del Cantone.</p> <p><sup>2</sup> I fornitori di prestazioni autorizzati sono tenuti a presentare al Cantone un rapporto e un conto annuale e a fornire tutte le indicazioni necessarie per esercitare la vigilanza.</p> <p><sup>3</sup> Il Cantone può in ogni momento verificare i libri contabili, esaminare i documenti giustificativi, controllare la gestione e fare confronti tra i singoli fornitori di prestazioni autorizzati in base a questi</p>	<p>Il Cantone verifica che le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione siano soddisfatte e i concetti attuati. La vigilanza statale è organizzata in quanto processo continuo e adattato alla situazione. La verifica ha luogo in particolare attraverso autovalutazioni e valutazioni da parte di terzi organizzate dai fornitori di prestazioni, attraverso il colloquio diretto e visite di controllo. Nell'ambito del controllo finanziario, il Cantone può verificare la gestione aziendale.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p>rilevamenti. A questo scopo può far capo al Controllo delle finanze o ad altre unità amministrative.</p> <p><sup>4</sup> Il Cantone può prendere visione della documentazione dei fornitori di prestazioni autorizzati relativa ai bambini assistiti.</p>	
<p><b>Art. 6 Riconoscimento</b></p> <p><sup>1</sup> Il riconoscimento di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia costituisce il presupposto affinché possano essere concesse riduzioni a favore dei titolari dell'autorità parentale che ne fanno uso.</p> <p><sup>2</sup> Il riconoscimento viene concesso se l'offerta:</p> <p>a) dispone di un'autorizzazione;</p> <p>b) viene gestita per scopi di utilità pubblica;</p> <p>c) è accessibile a tutti e neutrale dal profilo professionale;</p> <p>d) è in linea con il bisogno e con la pianificazione dell'offerta dei comuni e del Cantone;</p> <p>e) mette a disposizione di comuni e Cantone i dati necessari per l'esecuzione della presente legge.</p> <p><sup>3</sup> Il riconoscimento deve avere una durata limitata.</p> <p><sup>4</sup> Il riconoscimento deve essere revocato se i presupposti non sono più soddisfatti.</p>	<p>Già l'articolo 2 capoverso 4 specifica che le riduzioni sono concesse esclusivamente a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte cantonali riconosciute o presso offerte extracantonali autorizzate. Il riconoscimento di un'offerta interna al Cantone costituisce pertanto il presupposto affinché possano essere concesse riduzioni a favore dei titolari dell'autorità parentale che ne fanno uso. In questo modo si garantisce che le offerte soddisfino determinate condizioni, ad esempio a livello di qualità.</p> <p>Il Cantone riconosce i fornitori di prestazioni che soddisfano le disposizioni definite al capoverso 2. Il presupposto relativo all'autorizzazione garantisce che l'offerta soddisfi i requisiti qualitativi. Inoltre l'offerta deve essere gestita per scopi di utilità pubblica, essere accessibile a tutti e neutrale a livello di professione. I fornitori di prestazioni riconosciuti beneficiano indirettamente di risorse statali, ecco perché occorre garantire che non sussista una volontà di trarne profitto. L'offerta inoltre deve essere in linea con il bisogno e con la pianificazione dell'offerta dei comuni e del Cantone e mettere a disposizione di comuni e Cantone i dati necessari per l'esecuzione della presente legge. Si tratta in particolare di dati legati all'utilizzazione e di indicazioni sulle tariffe che i titolari dell'autorità parentale devono pagare.</p> <p>Il riconoscimento viene concesso per una durata limitata. Oggi di regola i riconoscimenti sono limitati a una durata di quattro anni. In casi eccezionali può rivelarsi necessario fissare una durata più breve. I dettagli sono definiti nell'ordinanza.</p> <p>Il rispetto dei presupposti per il riconoscimento viene regolarmente verificato. Qualora le disposizioni non fossero soddisfatte, il riconoscimento viene revocato.</p> <p>L'autorità competente è definita nell'ordinanza. Opportunamente, come per l'autorizzazione, la competenza per il riconoscimento spetta al Servizio sociale. Questo permette di semplificare i processi amministrativi e di sfruttare sinergie.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><b>Art. 7 Gestione aziendale e contabilità</b></p> <p><sup>1</sup> I fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a una gestione aziendale efficiente, adeguata ai loro compiti e di utilità pubblica.</p> <p><sup>2</sup> Il Governo emana prescrizioni sulla presentazione dei conti dei fornitori di prestazioni riconosciuti.</p> <p><sup>3</sup> I fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a rendere accessibili per scopi di vigilanza gli organici, i piani di classificazione e le condizioni d'impiego per il personale.</p>	<p>Il capoverso 1 specifica che i fornitori di prestazioni riconosciuti sono tenuti a una gestione aziendale efficiente, adeguata ai loro compiti e di utilità pubblica. Il capoverso 2 precisa che il Governo emana prescrizioni sulla presentazione dei conti dei fornitori di prestazioni riconosciuti (contabilità dei costi, ammortamento ecc.). Il capoverso 3 prevede da parte dei fornitori di prestazioni riconosciuti l'obbligo di rendere accessibili per scopi di vigilanza gli organici, i piani di classificazione e le condizioni d'impiego per il personale.</p> <p>Disporre di criteri unitari è necessario per determinare i costi standard. Inoltre permette al Cantone di reagire, se necessario, in caso di sviluppi salariali negativi.</p>
<p><b>Art. 8 Ammissione di offerte extracantonali</b></p> <p><sup>1</sup> Le riduzioni possono essere concesse a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte extracantonali se l'offerta:</p> <p>a) dispone di un'autorizzazione della competente autorità di autorizzazione;</p> <p>b) viene gestita per scopi di utilità pubblica;</p> <p>c) è accessibile a tutti e neutrale dal profilo confessionale;</p> <p>d) mette a disposizione dei comuni grigionesi e del Cantone dei Grigioni i dati necessari per l'esecuzione della presente legge.</p>	<p>Già l'articolo 2 capoverso 4 specifica che le riduzioni sono concesse esclusivamente a favore di titolari dell'autorità parentale che lasciano assistere i propri figli presso offerte cantonali riconosciute o presso offerte extracantonali autorizzate. L'ammissione di un'offerta extracantonale costituisce pertanto il presupposto affinché possano essere concesse riduzioni a favore dei titolari dell'autorità parentale che ne fanno uso. In questo modo si garantisce che le offerte soddisfino determinate condizioni, ad esempio a livello di qualità.</p> <p>Il Cantone ammette le offerte che soddisfano le disposizioni definite al capoverso 1. Il requisito relativo all'autorizzazione garantisce che l'offerta soddisfi i requisiti qualitativi. Inoltre l'offerta deve essere gestita per scopi di utilità pubblica, essere accessibile a tutti e neutrale a livello di confessione. Le offerte extracantonali ammesse beneficiano indirettamente di risorse statali, ecco perché occorre garantire che non sussista una volontà di trarne profitto. Inoltre devono essere messi a disposizione dei comuni grigionesi e del Cantone dei Grigioni i dati necessari per l'esecuzione della presente legge. Si tratta in particolare di dati legati all'utilizzazione e di indicazioni sulle tariffe che i titolari dell'autorità parentale devono pagare.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<b>3. Finanziamento</b>	
<p><b>Art. 9 Tariffe dei fornitori di prestazioni per i titolari dell'autorità parentale</b></p> <p><sup>1</sup> I fornitori di prestazioni fissano le tariffe per le prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per ciascuna offerta.</p> <p><sup>2</sup> Le tariffe per ciascuna offerta sono identiche per i titolari dell'autorità parentale e dipendono dall'età dei bambini.</p> <p><sup>3</sup> Il Governo fissa tariffe massime per giorno di assistenza e bambino. Nel fare questo si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard). La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.</p>	<p>Ogni fornitore di prestazioni può definire individualmente per ogni offerta le tariffe per le prestazioni dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Le tariffe per ciascuna offerta sono identiche per i titolari dell'autorità parentale e dipendono dall'età dei bambini. Ciò significa che, ad esempio, un fornitore di prestazioni per l'assistenza di bambini di età tra i tre e i diciotto mesi può richiedere una tariffa più elevata rispetto all'assistenza di bambini di età maggiore. All'interno di queste tariffe, i fornitori di prestazioni devono tuttavia richiedere la stessa tariffa a tutti i titolari dell'autorità parentale. In linea di massima, questo sistema permette ai fornitori di prestazioni di fatturare ai titolari dell'autorità parentale le tariffe necessarie per coprire i costi. I fornitori di prestazioni mantengono così un certo margine di manovra imprenditoriale. L'unica limitazione è costituita dalle tariffe massime per giorno di assistenza e bambino fissate dal Governo. La definizione di tariffe massime vincolanti risulta già dall'articolo 9 della legge sull'affiliazione (CSC 219.050). La presente legge permette pertanto l'attuazione di questa disposizione. Per tale definizione il Governo si conforma ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard). La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti. La definizione da parte del Governo di tariffe massime permette di evitare evoluzioni estreme dei prezzi.</p>
<p><b>Art. 10 Riduzioni dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale</b></p> <p><sup>1</sup> I comuni di domicilio e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.</p> <p><sup>2</sup> L'ammontare delle riduzioni si conforma all'età dei bambini e ai costi standard graduati. Esso dipende dal reddito e dalla sostanza dei titolari dell'autorità parentale.</p> <p><sup>3</sup> Il numero di giorni di assistenza per i quali viene concessa la riduzione si conforma all'attività lucrativa dei titolari dell'autorità parentale. È inoltre possibile tenere conto della situazione formativa, di ragioni sociali o del bene del bambino.</p>	<p>L'elemento nuovo è che ora è previsto un finanziamento basato sul soggetto. Gli enti pubblici includono la situazione finanziaria dei titolari dell'autorità parentale nel finanziamento e in linea di massima i comuni di domicilio versano le prestazioni anche direttamente ai titolari dell'autorità parentale. La compensazione sociopolitica è attuata direttamente e in modo mirato dagli enti pubblici. Lo scopo è quello di migliorare l'efficienza nell'ambito dell'impiego dei mezzi pubblici e le opportunità gestionali degli enti pubblici.</p> <p>I comuni di domicilio e il Cantone riducono i costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per le offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia.</p> <p>L'ammontare delle riduzioni si conforma all'età dei bambini e ai costi standard graduati. Esso dipende dal reddito e dalla sostanza dei titolari dell'autorità parentale. L'ammontare delle riduzioni a favore dei titolari dell'autorità parentale dipende quindi dall'entità del loro reddito e della loro sostanza. In altre parole, un crescente aumento del reddito e della sostanza comporta una riduzione delle agevolazioni concesse dagli enti pubblici.</p> <p>Il numero di giorni di assistenza per i quali viene concessa la riduzione si conforma all'attività lucrativa dei titolari dell'autorità parentale. Ciò significa che, a seconda dell'entità della loro attività lucrativa, i titolari dell'autorità parentale ricevono un numero più o meno elevato di giorni di assistenza agevolata. Se i titolari dell'autorità parentale non ricorrono all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per svolgere</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><sup>4</sup> Nell'ordinanza il Governo stabilisce l'ammontare delle riduzioni unitamente al reddito e alla sostanza massimi fino ai quali vengono concesse riduzioni. Esso vi disciplina anche le modalità per il calcolo e il versamento delle riduzioni.</p> <p><sup>5</sup> I comuni di domicilio calcolano le riduzioni per bambino assistito e le versano ai titolari dell'autorità parentale.</p> <p><sup>6</sup> Secondo la presente legge i comuni di domicilio possono concedere riduzioni superiori a quanto stabilito dal Governo in conformità al capoverso 4. I costi risultanti sono a carico del comune di domicilio.</p>	<p>un'attività lucrativa, normalmente non possono beneficiare di riduzioni. È tuttavia possibile tener conto anche della situazione formativa, di ragioni sociali o del bene del bambino.</p> <p>Il capoverso 4 precisa che, nell'ordinanza, il Governo stabilisce l'ammontare delle riduzioni nonché il reddito e la sostanza massimi entro i quali queste ultime vengono concesse. Nell'ordinanza il Governo disciplina inoltre le modalità di calcolo e di versamento delle riduzioni. Come menzionato, per le sue disposizioni sull'ammontare delle riduzioni il Governo si basa sui costi standard. Si tratta dei costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti. Il Governo modula i costi standard secondo l'età del bambino. In altre parole, ai bambini più piccoli si applicano costi standard maggiori. Le variazioni dei costi in base a fattori imprevedibili possono essere prese in considerazione nella definizione delle disposizioni relative all'ammontare dei costi. In linea di principio, l'ammontare delle riduzioni viene adeguato al rincaro concesso dal Governo.</p> <p>Il capoverso 6 stabilisce che, secondo la presente legge, i Comuni di domicilio possono concedere riduzioni superiori a quanto stabilito dal Governo in conformità all'articolo 10 capoverso 4. I relativi costi sono a carico del comune di domicilio. Tramite questa disposizione i comuni ottengono ulteriori opportunità gestionali e possono per esempio promuovere la propria attrattiva in quanto territorio in cui lavorare e vivere.</p> <p>Il passaggio al finanziamento basato sul soggetto conferisce agli enti pubblici opportunità gestionali. Tramite una mirata definizione dell'ammontare delle riduzioni si potrebbe per esempio sgravare il ceto medio per contrastare la carenza di manodopera specializzata o sostenere famiglie svantaggiate dal punto di vista socioeconomico per fornire un contributo al sostegno alla prima infanzia ecc. Il collegamento tra il finanziamento dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia e l'attività lucrativa fornisce nuovi stimoli all'attività lavorativa e migliora le possibilità di conciliare la famiglia con l'attività lucrativa. Nel complesso, i mezzi statali possono essere impiegati in modo più mirato ed efficiente.</p> <p>Da parte degli enti pubblici non vi è alcuna discriminazione: se ricevono lo stesso salario, dispongono della stessa sostanza e svolgono un'attività lucrativa che comporta lo stesso carico di lavoro, i titolari dell'autorità parentale di bambini domiciliati nel Cantone dei Grigioni beneficiano perlomeno delle stesse riduzioni, a patto che i comuni di domicilio riconoscano il relativo fabbisogno.</p> <p>Se l'evoluzione dei costi nell'ambito dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia richiede adeguamenti, il Governo può intervenire sulle disposizioni relative all'ammontare delle riduzioni. In questo modo si tiene conto della necessaria flessibilizzazione all'interno della legislazione.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><b>Art. 11 Quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale</b></p> <p><sup>1</sup> Il Governo stabilisce nell'ordinanza la quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per giorno di assistenza e bambino.</p> <p><sup>2</sup> Se nel singolo caso la somma della riduzione e della quota minima dei costi supera la tariffa del fornitore di prestazioni, la riduzione viene diminuita del corrispondente importo.</p>	<p>I titolari dell'autorità parentale devono partecipare ai costi dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Pagano le tariffe dei fornitori di prestazioni con i propri mezzi e le agevolazioni degli enti pubblici. La differenza tra la tariffa e le riduzioni corrisponde alla quota dei costi a loro carico.</p> <p>Nell'ordinanza, il Governo stabilisce una quota minima dei costi a carico dei titolari dell'autorità parentale per giorno di assistenza e bambino. Se nel singolo caso la somma della riduzione degli enti pubblici e della quota minima dei costi supera la tariffa del fornitore di prestazioni, la riduzione viene diminuita del corrispondente importo. Questo può capitare se i costi effettivi di un fornitore di prestazioni sono inferiori ai costi medi dei fornitori di prestazioni riconosciuti ed economici (costi standard).</p>
<p><b>Art. 12 Suddivisione delle riduzioni tra i comuni di domicilio e il Cantone</b></p> <p><sup>1</sup> Il totale delle riduzioni conformemente all'articolo 10 capoverso 4 viene suddiviso come segue tra i comuni di domicilio e il Cantone:</p> <p>a) I comuni di domicilio partecipano con un contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino. Questo contributo è compreso tra 15 e 30 franchi.</p> <p>b) Il Cantone si fa carico delle riduzioni rimanenti pari al 50 per cento del totale.</p> <p><sup>2</sup> Il Governo fissa l'ammontare del contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino dei comuni di domicilio.</p>	<p>Il totale delle riduzioni conformemente all'articolo 10 capoverso 4 viene suddiviso come segue tra i comuni di domicilio e il Cantone: i comuni di domicilio partecipano con un contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino. Il contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino è compreso tra 15 e 30 franchi. Per il calcolo della partecipazione dei comuni di domicilio al totale delle riduzioni non vengono considerati solo i giorni di assistenza agevolati bensì – sul modello dell'odierno sistema – tutti i giorni di assistenza riconosciuti e convenuti per i bambini con domicilio corrispondente. Il Cantone si fa carico delle riduzioni rimanenti pari al 50 per cento del totale.</p> <p>Il capoverso 2 precisa che il Governo fissa l'ammontare del contributo uniforme per giorno di assistenza e bambino dei comuni di domicilio, assicurandosi che il Cantone si assuma il 50 per cento del totale.</p>
<p><b>Art. 13 Rimborso delle riduzioni</b></p> <p><sup>1</sup> In caso di riduzioni percepite in modo illegittimo dai titolari dell'autorità parentale, i comuni di domicilio possono chiederne il rimborso o compensarle con crediti entro cinque anni dal versamento.</p>	<p>Normalmente le riduzioni sono corrisposte dal comune di domicilio ai titolari dell'autorità parentale per ogni bambino assistito. In caso di riduzioni percepite in modo illegittimo dai titolari dell'autorità parentale, i comuni di domicilio possono chiederne il rimborso o compensarle con crediti entro cinque anni dal versamento.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><b>Art. 14 Bambini con disabilità</b></p> <p><sup>1</sup> Il Cantone può sostenere mediante consulenza e la concessione di contributi i fornitori di prestazioni di assistenza ai bambini complementare alla famiglia che assistono bambini con disabilità.</p> <p><sup>2</sup> Il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità, per quanto queste non siano coperte dall'Assicurazione federale per l'invalidità, da altri assicuratori o altrimenti.</p>	<p>L'obiettivo è quello di creare condizioni quadro che consentano ai bambini con disabilità di usufruire di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia aperte a tutti i bambini. A questo scopo, il Cantone può sostenere i fornitori di prestazioni mediante consulenza e la concessione di contributi.</p> <p>Il capoverso 2 stabilisce che il Cantone si assume al massimo le spese supplementari dovute alla disabilità. I contributi sono basati sulle necessità di assistenza del bambino con disabilità. Se le prestazioni assistenziali sono coperte altrimenti, il Cantone non partecipa ai costi.</p> <p>In questo modo i titolari dell'autorità parentale di bambini con disabilità pagano le tariffe usuali e, a seconda del reddito, della sostanza e della situazione lavorativa, possono richiedere riduzioni al proprio comune di domicilio.</p>
<p><b>Art. 15 Promozione dell'innovazione</b></p> <p><sup>1</sup> Durante una fase sperimentale limitata nel tempo il Cantone può finanziare nuovi modelli di assistenza ai bambini complementare alla famiglia se è garantita una valutazione qualificata dell'efficacia.</p>	<p>L'articolo consente al Cantone di promuovere progetti innovativi. Corrisponde per analogia all'articolo 37 della legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (Legge sull'integrazione dei disabili, LIDis; CSC 440.100).</p>
<p><b>4. Pianificazione</b></p>	
<p><b>Art. 16 Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta</b></p> <p><sup>1</sup> La base per il riconoscimento di fornitori di prestazioni e la concessione di riduzioni è costituita dall'analisi del bisogno dei comuni e dalla pianificazione dell'offerta del Cantone.</p> <p><sup>2</sup> Le riduzioni presuppongono che il comune di domicilio riconosca il bisogno. I comuni definiscono il bisogno per l'anno successivo e lo notificano al Cantone e ai fornitori di prestazioni.</p> <p><sup>3</sup> Il Cantone sostiene i comuni nell'analisi del bisogno.</p> <p><sup>4</sup> Il Cantone definisce periodicamente la pianificazione dell'offerta.</p>	<p>L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta sono strumenti gestionali dei comuni e del Cantone e costituiscono la base per il riconoscimento dei fornitori di prestazioni e la concessione di riduzioni.</p> <p>Esattamente come nel sistema attuale, è previsto che i comuni stabiliscano il bisogno di assistenza ai bambini complementare alla famiglia per l'anno successivo. In altre parole, a decidere se e in quale misura l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia debba essere sostenuta sono, ora come in passato, i comuni. Il Cantone sostiene i comuni nell'ambito di questo compito. Dato che il preventivo del Cantone in fatto di assistenza ai bambini complementare alla famiglia dipende tra l'altro dall'analisi del bisogno, quest'ultima deve essere effettuata prima della conclusione della pianificazione finanziaria del Cantone.</p> <p>Il bisogno di molti comuni è in parte troppo contenuto per un'offerta propria, perciò è necessario che il Cantone garantisca un coordinamento a livello superiore. A questo fine definisce periodicamente la pianificazione dell'offerta. Questo sistema consente anche ai titolari dell'autorità parentale e ai bambini dei comuni di domicilio di dimensioni più piccole di poter usufruire di un'offerta di assistenza ai bambini complementare alla famiglia. I titolari dell'autorità parentale non dipendono dal fatto che nel loro comune</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
	di domicilio sussista un'offerta e possono usufruire delle offerte in tutto il Cantone. Il loro comune di domicilio può riconoscere il bisogno, concedere riduzioni e sostenere così i propri abitanti.
<b>5. Dati</b>	
<p><b>Art. 17 Collaborazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte</b></p> <p><sup>1</sup> L'Amministrazione cantonale delle imposte mette i dati del programma informatico di tassazione necessari per l'esecuzione delle riduzioni a disposizione delle autorità comunali e cantonali alle quali è affidata l'esecuzione della presente legge tramite una procedura di richiamo.</p>	<p>I comuni sono responsabili delle verifiche e delle decisioni in merito all'ammontare delle riduzioni per bambino e pianificano il fabbisogno insieme al Cantone. Il Cantone è responsabile della pianificazione dell'offerta e predispose le riduzioni in tutto il Cantone. Per organizzare e svolgere efficientemente questi compiti è necessaria un'interfaccia informatica connessa all'amministrazione delle imposte.</p>
<p><b>Art. 18 Protezione dei dati</b></p> <p><sup>1</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza sull'esecuzione della presente legge sono autorizzati a elaborare o a far elaborare i dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili di personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla presente legge.</p> <p><sup>2</sup> Essi possono trasmettere dati a terzi, se ciò è previsto dalla legge o è indispensabile e non vi si oppongono interessi privati preponderanti.</p>	<p>Questo articolo disciplina la protezione dei dati e comprende in particolare la base giuridica per l'elaborazione di dati personali degni di particolare protezione. Il capoverso 1 stabilisce che gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza sull'esecuzione della presente legge sono autorizzati a elaborare o a far elaborare i dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione e i profili di personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla presente legge. Ne fanno parte per esempio i dati fiscali o il numero AVS a 13 cifre.</p> <p>Il capoverso 2 precisa che i dati possono essere trasmessi a terzi se ciò è previsto dalla legge o è indispensabile e non vi si oppongono interessi privati preponderanti.</p>
<p><b>Art. 19 Pubblicazione di dati</b></p> <p><sup>1</sup> Il Cantone può pubblicare in forma anonima i dati comparativi dei fornitori di prestazioni riconosciuti.</p>	<p>Il Cantone può pubblicare dati e parametri in forma anonima.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<b>6. Disposizioni finali</b>	
<p><b>Art. 20 Esecuzione</b></p> <p><sup>1</sup> Il Governo è competente per l'esecuzione della presente legge se non sono indicate competenze diverse.</p> <p><sup>2</sup> I comuni di domicilio calcolano le riduzioni su incarico dei titolari dell'autorità parentale. Essi decidono le riduzioni e di norma le versano ai titolari dell'autorità parentale.</p> <p><sup>3</sup> Il Governo designa le autorità cantonali competenti.</p>	<p>Il capoverso 1 specifica che il Cantone è competente per l'esecuzione della presente legge se non sono indicate competenze diverse.</p> <p>Il capoverso 2 stabilisce le competenze dei comuni di domicilio: i titolari dell'autorità parentale fanno richiesta di riduzioni presso il comune di domicilio del bambino. I comuni calcolano le riduzioni, verificando tra l'altro la situazione del reddito e della sostanza dei titolari dell'autorità parentale. In questo contesto possono anche garantire il rispetto del fabbisogno pianificato. Tramite decisione, i comuni informano i titolari dell'autorità parentale in merito alle riduzioni concesse. Se un bambino lascia un comune, la riduzione erogata viene a cadere a partire dal momento del trasferimento.</p> <p>Normalmente, i comuni di domicilio versano le riduzioni ai titolari dell'autorità parentale. Il versamento avviene in anticipo, considerando che le riduzioni sono erogate al massimo nella misura in cui non siano inferiori alla quota minima dei costi dei titolari dell'autorità parentale. I fornitori di prestazioni comunicano ai rispettivi comuni di domicilio l'utilizzo della propria offerta da parte dei loro abitanti. L'utilizzo effettivo viene considerato nei successivi versamenti. Per il versamento delle riduzioni ai titolari dell'autorità parentale sono previsti conteggi mensili.</p> <p>Il Cantone assume in particolare una funzione di controllo/monitoraggio. È responsabile tra l'altro della pianificazione cantonale delle offerte, del coordinamento tra i comuni, del monitoraggio dell'evoluzione dei costi o delle disposizioni, dell'ammontare e delle modalità di calcolo delle riduzioni. Il Cantone assicura così il coordinamento a livello superiore. Inoltre verifica il finanziamento nonché le prestazioni e l'utilizzo delle offerte dei fornitori di prestazioni. Successivamente versa ai comuni la sua quota. Per il versamento della quota del Cantone sono previsti conteggi trimestrali o annuali nonché acconti.</p> <p>Il Governo emana la necessaria ordinanza e designa le competenti autorità cantonali.</p>
<p><b>Art. 21 Disposizioni transitorie</b></p> <p><sup>1</sup> Autorizzazioni e riconoscimenti di fornitori di prestazioni concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro scadenza.</p>	<p>Autorizzazioni e riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla scadenza dell'autorizzazione o del riconoscimento. Il rinnovo di un'autorizzazione o di un riconoscimento avviene in base alle disposizioni della presente legge.</p>

Testo di legge	Spiegazioni relative alle singole disposizioni
<p><b>Art. 22 Referendum ed entrata in vigore</b></p> <p><sup>1</sup> La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.</p> <p><sup>2</sup> Il governo stabilisce il momento dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.</p> <p>Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p><b>Modifica del diritto previgente / modifiche in altri atti normativi / abrogazioni di altri atti normativi</b></p>	<p>L'assistenza ai bambini complementare alla scuola non è toccata dalla presente revisione totale. Questa infatti era stata oggetto di una nuova regolamentazione nel 2013, nell'ambito della legge per le scuole popolari, e da allora rientra nelle competenze dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. Affinché l'assistenza ai bambini complementare alla scuola non subisca modifiche, i necessari adeguamenti e modifiche in altri atti normativi vengono elaborati in vista della consulenza relativa alle disposizioni in Gran Consiglio.</p>